Pubblicato il 29/10/2026

N. 17131 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 15943/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15943 del 2025, proposto da Elio Nicolosi, Marino Nart, Flavio Ravasi, Laura Massara, Roberto Hackhofer, Giuseppe Molorolo, Roberta Fracassetti, Flavio Nalesso, Elio Nic, Filippo Giancola, rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Raveglia, Biagio Giancola, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione Italiana Tiro a Segno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Costantino Carugno, Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cesare Di Cintio, Comitato Regionale Lombardia UITS, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Commissario Straordinario UITS n. 80 del 5.12.2025, con la quale è stato disposto il commissariamento del Comitato Regionale UITS Lombardia nonché l'annullamento integrale delle operazioni elettorali del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale UITS per la Lombardia svoltesi in data 15.9.2025 e la nomina dell'Avv. Cesare Di Cintio quale Commissario Straordinario del Comitato Regionale Lombardia UITS;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o comunicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2026 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il presente ricorso le parti ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Commissario Straordinario UITS n. 80 del 5.12.2025, comunicata in pari data, con la quale è stato disposto il commissariamento del Comitato Regionale UITS Lombardia, l'integrale annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia svoltesi il 7.9.2025 e la nomina dell'Avv. Cesare Di Cintio quale Commissario Straordinario del medesimo Comitato regionale.

2. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. ii) e mm), dello Statuto UITS e trova fondamento, secondo quanto esposto nell'atto impugnato, in una pluralità di circostanze.

In particolare, è stata contestata la mancata trasmissione di alcuni documenti relativi alla procedura elettorale del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia, tra cui la deliberazione di indizione delle elezioni, gli atti concernenti la nomina e la sostituzione dei componenti della Commissione elettorale e i verbali di scrutinio. È stata, inoltre, richiamata l'esclusione di alcuni candidati dalle elezioni, nonché talune irregolarità emerse nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Federale d'Appello avverso tali esclusioni. Infine, è stata posta a fondamento della decisione la mancata trasmissione, da parte del Presidente del Comitato regionale in regime di prorogatio, Elio Nicolosi, della documentazione ritenuta necessaria per l'approvazione del rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2024.

3. Avverso tale determinazione i ricorrenti hanno dedotto molteplici profili di illegittimità.

4. Si è costituita in giudizio l'UITS, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, comunque, il rigetto nel merito.

5. Con ordinanza n. 441/2026 il Collegio ha accolto l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti; tale decisione è stata successivamente confermata in sede di appello cautelare.

6. All'udienza pubblica del 27.10.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. In via preliminare deve essere dichiarata l'irricevibilità delle memorie depositate dall'UITS in data 9 e 14.10.2026. La prima risulta, infatti, depositata oltre il termine perentorio, di trenta giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'art. 73, co. 1, c.p.a.; la seconda, pur qualificata come memoria di replica, non può essere considerata tale,

non essendo state previamente depositate memorie conclusionali delle altre parti alle quali replicare.

Ne consegue l'inutilizzabilità di entrambi gli scritti difensivi ai fini della decisione del merito.

8. Altresì, in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al Ministero della Difesa.

L'eccezione è, anzitutto, infondata sul piano processuale. Il ricorso è stato, infatti, ritualmente notificato all'UITS, ente nell'ambito del quale il provvedimento gravato è stato adottato, nonché a un controinteressato. Pertanto, anche a voler ipotizzare la necessità della partecipazione al giudizio di ulteriori soggetti, la relativa omissione non determinerebbe l'inammissibilità del gravame, ma potrebbe semmai porre una questione di integrità del contraddittorio, suscettibile di essere sanata mediante ordine di integrazione dello stesso.

Sotto un distinto profilo, non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui tale necessità deriverebbe dalla qualificazione del Commissario straordinario quale organo del Ministero della Difesa, asseritamente desumibile dall'ordinanza cautelare di primo grado n. 441/2026. In realtà, tale ordinanza non contiene alcuna affermazione in tal senso. Il Collegio si è limitato ad osservare, ai soli fini dell'esame dell'eccezione relativa alla pregiudiziale sportiva, che il Commissario straordinario, essendo stato nominato dal Ministro della Difesa, presenta caratteristiche peculiari che non ne consentono l'automatica assimilazione agli ordinari organi federali dell'UITS. Da tale rilievo il Collegio ha tratto soltanto la conclusione secondo cui l'atto impugnato non poteva essere immediatamente ricondotto agli atti della Federazione "in senso stretto" ai fini dell'applicazione dell'art. 3 D. L. n. 220/2003 e dell'operatività della c.d. pregiudiziale sportiva.

Ne consegue che non sussisteva alcun obbligo di notificare il ricorso anche al Ministero della Difesa.

9. Ancora in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo.

L'atto impugnato costituisce, infatti, un provvedimento unitario e inscindibile, idoneo a produrre un effetto lesivo contestuale nei confronti di tutti i ricorrenti. Gli organi uscenti, il cui mandato era protratto in regime di prorogatio, risultano titolari di un interesse qualificato alla corretta conclusione del procedimento elettorale e al regolare avvicendamento nelle cariche, mentre gli organi neoeletti vantano, dal loro canto, un interesse parimenti qualificato all'insediamento, fondato sull'avvenuta proclamazione degli eletti.

Le rispettive posizioni risultano, pertanto, convergenti e legate da un evidente nesso di connessione.

10. Da ultimo, infondata è l'eccezione concernente il mancato previo esperimento dei rimedi della giustizia sportiva.

Le questioni dedotte nel presente giudizio non attengono infatti a controversie tecniche o disciplinari riconducibili all'art. 2 D. L. n. 220/2003. Né può applicarsi l'art. 3 cit. D.L. cit. per plurime ragioni.

Innanzitutto, perché l'UITS, differentemente da altre Federazioni, ha una "duplice" natura, essendo sia un ente pubblico nazionale sottoposto al controllo del Ministero della Difesa, sia una Federazione sportiva nazionale, come confermato anche dall'art. 1 Statuto UITS. Ne consegue che le ipotesi di sottrazione della controversia alla cognizione del giudice statale devono essere interpretate in senso restrittivo, atteso che il corretto funzionamento dell'ente e delle sue articolazioni territoriali assume rilievo non soltanto per l'ordinamento sportivo, ma anche per il perseguimento delle finalità istituzionali demandate all'Unione.

Inoltre, perché l'atto impugnato è stato adottato dal Commissario straordinario dell'UITS, figura caratterizzata da profili particolari in ragione delle modalità della sua investitura e della fonte dei relativi poteri. Tale peculiare configurazione non

consente di sovrapporre automaticamente la posizione del Commissario a quella degli ordinari organi federali previsti dall'assetto associativo dell'ente. Circostanza che rende non univoca la riconducibilità dei relativi atti a quelli strettamente federali contemplati dall'art. 3 D.L. 220/2003.

Infine, ma non da ultimo, perché l'art. 3 cit. presuppone, per poter operare, che vi sia un'azione da esercitare davanti agli organi della Giustizia Sportiva. Ebbene, tenuto anche conto di quanto indicato prima (esegesi restrittiva delle norme che impongono nella specie la pregiudiziale sportiva), alcuna disposizione dello Statuto UITS (né quella sulle impugnazioni innanzi al Tribunale Federale né quella innanzi alla Corte di Appello Federale) o, in generale, del CONI, individua un rimedio avverso un provvedimento, come quello oggetto di gravame, volto non soltanto ad annullare il risultato delle elezioni ma che ha disposto, altresì, il commissariamento di un organo periferico, nella specie del Comitato Regionale Lombardia UITS.

11. Non può essere invocato neppure il disposto dell'art. 34 co. 5 Statuto UITS, peraltro limitatamente alla parte in cui l'atto gravato ha annullato l'esito delle elezioni ("*in unico grado, in merito a qualsiasi controversia insorta in relazione alla presentazione delle candidature, al riconoscimento e all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee nazionali e periferiche e sezionali elettive ed è competente per i ricorsi avverso la validità delle Assemblee nazionali secondo le modalità e nei termini fissati dal Regolamento di giustizia*"), poiché norma riferita ai soli atti precedenti alla conclusione del procedimento elettorale, ossia alla presentazione delle candidature, all'esercizio del diritto di voto.

12. Superate le eccezioni di rito, può esaminarsi il ricorso nel merito.

13. Come dedotto dai ricorrenti, il provvedimento impugnato risulta, anzitutto, adottato in violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990, non essendo stato comunicato agli interessati l'avvio del procedimento volto all'annullamento integrale delle operazioni elettorali in questione. Tale vizio, si evidenzi, non può ritenersi sanato neppure ai sensi

di quanto previsto dall'art. 21 octies, co. 2, della medesima legge, non avendo l'UITS dimostrato, né il carattere vincolato della determinazione assunta, né tantomeno l'irrilevanza dell'apporto partecipativo degli interessati, venendo in rilievo valutazioni ampiamente discrezionali concernenti la sussistenza di gravi irregolarità e l'individuazione della misura ritenuta più idonea a fronteggiarle.

14. Risulta parimenti violato l'art. 19 Statuto UITS.

15. Deve premettersi che l'art. 19 co. 2 lett. ii) cit. consente al Consiglio direttivo UITS (in questo caso al Commissario straordinario, nella persona di Walter De Giusti) lo scioglimento dei Comitati regionali al ricorrere di tre specifiche condizioni: A) nell'ipotesi di accertate irregolarità di gestione e di funzionamento; B) di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo; C) ovvero nel caso di constatata impossibilità di funzionamento.

16. Tale disposizione non può tuttavia ritenersi applicabile al caso di specie, anzitutto, perché nessuna delle circostanze richiamate nell'atto impugnato è imputabile al nuovo Presidente del Comitato Regionale né ai componenti del nuovo Consiglio Direttivo del Comitato Regionale UITS Lombardia, eletti il 7.9.2025. Fa eccezione unicamente la sostituzione, in udienza, dell'avv. Giancola con l'avv. Laura Massara, circostanza che, tuttavia, appare di per sé del tutto insufficiente a giustificare l'adozione di una misura così invasiva quale il commissariamento.

In altri termini, tutte le condotte astrattamente riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 19, co. 2, lett. ii), e segnatamente quelle riferibili all'operato del Presidente uscente, Elio Nicolosi, attengono esclusivamente a una gestione conclusa e non più riferibile agli organi attualmente in carica.

Ne consegue che non è dato comprendere dal provvedimento impugnato per quali ragioni si sia ritenuto di procedere al commissariamento, in assenza di fatti imputabili alla nuova governance.

17. Inoltre, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, le parti ricorrenti hanno documentalmente dimostrato (cfr. all. n. 6 al ricorso) che il Presidente uscente aveva ripetutamente fornito i chiarimenti richiesti e trasmesso i documenti sollecitati dagli organi competenti, manifestando, altresì, la propria piena disponibilità a ulteriori approfondimenti e verifiche.

Ne deriva che dagli atti non emergono elementi idonei a configurare né "accertate irregolarità di gestione e di funzionamento", né "gravi violazioni dell'ordinamento sportivo", né, ancora, una situazione di "constatata impossibilità di funzionamento" del Comitato Regionale.

18. Anche volendo far riferimento a quanto previsto dall'art. 19 co. 2 lett. mm) cit., che consente un "controllo di legittimità" sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi, deve osservarsi quanto segue.

18.1 Innanzitutto, una parte significativa dei documenti inerenti alle elezioni in contestazione risultano essere stati in modo tempestivo comunicati all'UITS dal Comitato Regionale UITS Lombardia (ad es. il 28.6.2025 risulta essere stata comunicata la data delle elezioni, come da allegato 3.b al ricorso, così come risultano comunicati gli atti delle operazioni successive fino ai risultati finali, come da allegati da 3.a a 3.n al ricorso proposto).

18.2 Ancora, tre delle esclusioni richiamate nel provvedimento impugnato non sono mai state contestate dai rispettivi destinatari mediante impugnazione. Quanto, invece, alle posizioni di Facheris Roberto e Cosimo Briano, il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile o, comunque, irricevibile dalla Corte Federale d'Appello in data 15.10.2025, dunque in epoca antecedente all'adozione del provvedimento gravato dai ricorrenti.

Pertanto, al momento dell'adozione dell'atto impugnato non risultava pendente alcuna contestazione suscettibile di mettere in dubbio la regolarità dell'esito elettorale e di

tale circostanza, però, non è dato rinvenire alcuna menzione né valutazione nell'atto oggetto di causa.

Né, sempre su quest'ultimo aspetto, può trascurarsi un ulteriore profilo di rilievo ai fini della decisione: le esclusioni richiamate a fondamento del commissariamento non risultano essere state deliberate dal Comitato Regionale o dagli altri organi dell'UITS Lombardia, bensì dalla Commissione Elettorale, dotata di autonomia sia funzionale che decisionale.

18.3 Gli altri motivi a base dell'atto non hanno rilevanza ai fini dell'art. 19 co. 2 lett. mm) cit., poiché non attinenti alle elezioni.

18.4 Da ultimo, occorre pure osservare che il potere di controllo sulla legittimità delle operazioni elettorali disciplinato dall'art. 19, co. 2, lett. mm), cit. è ontologicamente distinto dal potere di scioglimento e commissariamento previsto dalla lett. ii), sicché eventuali criticità concernenti le operazioni elettorali non valgono, di per sé sole, a poter integrare i rigorosi presupposti richiesti dallo Statuto per l'adozione della misura commissariale.

19. In definitiva, deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia stato adottato in violazione, sia delle garanzie partecipative di cui all'art. 7 l. 241/1990, sia ancora dei presupposti sostanziali richiesti dall'art. 19, co. 2, lett. ii) e mm), Statuto UITS, con conseguente fondatezza del ricorso proposto.

20. Possono restare invece assorbite le ulteriori censure mosse, ivi comprese quelle di sviamento di potere e finalità ritorsiva dell'atto impugnato, il cui esame non risulta indispensabile ai fini della definizione della controversia;

21. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'UITS resistente al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA, CPA come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato come per legge, somme da distrarsi tutte in favore dei legali delle parti ricorrenti dichiaratisi antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Francesco Vergine, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Mercone

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO